



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1643

RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. CRISTIAN CASTELLI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 13460 del 26 febbraio 2002 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Cristian Castelli, nato a Asola (MN) il 27 luglio 1973;

VISTA la nota del 2 ottobre 2020 (prot. n. 46865 del 5 ottobre 2020), con cui Sanpaolo Invest SIM S.p.A ha segnalato all'Organismo presunte irregolarità ascrivibili al Sig. Cristian Castelli, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTE le note del 19 ottobre 2020 (prot. n. 50568 di pari data), 30 ottobre 2020 (prot. n. 52676 di pari data), 6 novembre 2020 (prot. n. 54317 di pari data) e 13 novembre 2020 (prot. n. 55879 di pari data) con cui Sanpaolo Invest SIM S.p.A. e FinecoBank S.p.A. hanno trasmesso a questo Organismo ulteriori informazioni e documenti inerenti all'operato del Sig. Cristian Castelli;

VISTA la delibera OCF n. 1524 del 19 novembre 2020, notificata in pari data, con cui il Sig. Cristian Castelli è stato sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di centottanta giorni ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 14 dicembre 2020 (prot. n. 62053 di pari data) con cui Sanpaolo Invest SIM S.p.A. ha trasmesso a questo Organismo ulteriore documentazione inerente all'operato del Sig. Cristian Castelli;

VISTA la nota del 22 dicembre 2020 (prot. n. 63662/20), notificata all'interessato in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato, al Sig. Cristian Castelli, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari:

- art. 158, comma 1 (già art. 107, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007) per avere:
 - acquisito somme e valori di pertinenza della clientela;
 - eseguito operazioni non autorizzate a valere su rapporti di pertinenza di una propria cliente;
 - trasmesso documentazione e informazioni non corrispondenti al vero;
- art. 159, comma 7 (già art. 108, comma 7, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007) per avere utilizzato i codici di accesso telematico relativi a rapporti di pertinenza di una cliente;

RILEVATO che il Sig. Cristian Castelli non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 31 marzo 2021 con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Cristian Castelli e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Cristian Castelli le contestate violazioni degli articoli 158, comma 1 e 159, comma 7 del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a*), nn. 4, 5 e 7 del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *a*), nn. 4, 5 e 7 del previgente regolamento intermediari adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di *(i)* acquisizione, anche temporanea e mediante distrazione della disponibilità di somme di pertinenza della clientela; *(ii)* comunicazione o trasmissione ai clienti o potenziali clienti di informazioni e documenti non rispondenti al vero; e *(iii)* perfezionamento di operazioni non autorizzate dai clienti a valere su rapporti di pertinenza di questi ultimi, o comunque collegati ai medesimi;

- per il divieto di utilizzo da parte del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede di codici di accesso telematico di pertinenza dei clienti o comunque collegati ai medesimi, di cui all'art. 159, comma 7, del Regolamento Intermediari (già art. 108, comma 7, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007), non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, in ragione della gravità della condotta tenuta che, nel caso di specie, risulta di particolare rilevanza, in quanto la disponibilità e il reiterato utilizzo dei codici di una cliente sono risultati strumentali al compimento di un significativo numero di operazioni non autorizzate volte alla sottrazione di ingenti disponibilità di denaro di pertinenza della medesima;

- con riguardo alla specificità del caso e alla sua complessiva gravità, va rilevata la sussistenza delle seguenti circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere del tutto l'affidabilità della consulente di cui trattasi nei confronti della clientela e dei potenziali investitori:
 - la continuativa possibilità di disporre del patrimonio di una cliente, realizzata mediante l'apertura, all'insaputa della stessa cliente, di un rapporto di conto corrente intestato alla medesima e la sostituzione dell'utenza telefonica per l'operatività *online* sul conto corrente presso l'intermediario mandante con un recapito telefonico nella disponibilità del consulente;
 - l'avvenuta realizzazione di condotte acquisitive – ciascuna delle quali, anche singolarmente considerata, suscettibile di determinare la radiazione del consulente – in un ampio arco temporale e per un ammontare di denaro estremamente rilevante;
 - le modalità con cui le condotte sono state realizzate, ossia il reiterato utilizzo dei codici di pertinenza della medesima per effettuare un ampio numero di operazioni non autorizzate a favore di rapporti accesi presso banche terze nonché il rilascio di false informazioni al fine di occultare l'operato del consulente;
 - il rilascio ad una pluralità di clienti di informazioni false e documenti attestanti un controvalore dei rispettivi investimenti significativamente maggiorato rispetto a quello realmente detenuto dagli stessi;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

– con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili a titolo di dolo al Sig. Cristian Castelli.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Cristian Castelli, nato a Asola (MN) il 27 luglio 1973, è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, del TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 21 aprile 2021

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti